

COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO

Ing. Gianluca Gregori (Presidente)
Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)
Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)

CODICE CUP : E55G18000100005
ORDINE INTERNO SAP : 21/23183
CODICE CIG : 9681202C9D
CODICE PROGETTO : P1561

CCT nominato ex art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e costituito in atti

PROGETTO: P1561 "Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti del territorio servito dall'Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati – Lotto 5 – BR. Interventi ricadenti nei comuni di Mesagne, Villa Castelli, Brindisi, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Oria e San Michele Salentino della Provincia di Brindisi" - Codice SAP 21/23183 - Codice CUP: E55G18000100005 - Codice CIG: 9681202C9D

Stazione Appaltante: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

Impresa Appaltatrice: A.T.I.: Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. (Capogruppo) con sede legale in Strada Provinciale per Carovigno Z.I. 72019 San Vito dei Normanni (BR) – Impresa Luigi Notari S.p.A. con sede legale in Via Felice Casati, n. 44 20124 Milano (MI) – Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l. con sede legale in Via Sistina, n. 121 00187 Roma (RM)

PARERE n. 2 del COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il giorno 28/04/2026, dalle ore 12.00 a seguito di convocazione e in sessione personale, si sono riuniti in Bari, alla via V.E. Orlando (Palazzo AQP), i Sigg.ri

- **Ing. Gianluca GREGORI- Presidente del Collegio Consultivo Tecnico (PEC: gianluca.gregori@ingpec.eu)**
- **Avv. Giuseppe MORMANDI – Componente di nomina della Stazione Appaltante (PEC: avvormandi@pec.it);**
- **Ing. Gianluca FISCHETTO – Componente di nomina dell'Impresa Appaltatrice (PEC: fischetto.gianluca@pec.it);**

Ing. Gianluca Gregori (Presidente)

Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)

Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)

Aperti i lavori, il Collegio Consultivo Tecnico, dopo ampia discussione;

VISTI


- gli atti d'ufficio
- l'art. 216 del Codice dei contratti pubblici nel testo vigente “Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del Collegio”;
- l'art. 94 del Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATI

il Parere n. 1 datato 08/04/2026 di questo CCT e il verbale n 6 di questo CCT;

RITENUTO CHE:


1. Con la “Memoria tecnico giuridica” sopra richiamata, AQP Spa ha dichiarato di voler procedere alla rappresentata modifica contrattuale assumendo espressamente di aver verificato la sussistenza di “circostanze imprevedute ed imprevedibili” ai sensi di quanto stabilito e previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.
2. In particolare, nel corso della suindicata “Memoria tecnico giuridica”, viene supposta “la chiara evidenza delle circostanze che hanno sotteso alla proposta di variante. Ed infatti – come già ampiamente rappresentato – nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è palesata una complessa e diffusa casistica di criticità tecniche, operative ed interferenziali che hanno generato un oggettivo, documentato e abnorme rallentamento delle attività di cantiere (...). E' stato altresì evidenziato che le suddette criticità non sono imputabili né a carenze progettuali, in quanto fattori occulti al momento della stessa o comunque sopravvenuti né a negligenza, imperizia o ritardo dell'appaltatore. Nello specifico e con maggior dettaglio, si torna ad evidenziare che, in quasi tutti gli abitati interessati dalle lavorazioni, si è potuto accertare – esclusivamente a valle dell'apertura degli scavi – una massiccia presenza di reti e sottoservizi (linee elettriche, fibra ottica, tubazioni gas, ecc.) la cui gran parte non segnalata nella fase di progettazione né da parte dei soggetti gestori, né da parte degli uffici tecnici comunali competenti. Tali reti e sottoservizi, spesso di recente realizzazione, sono risultate quasi sempre prive degli obbligatori nastri



Ing. Gianluca Gregori (Presidente)**Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)****Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)**

segnalatori, posate a profondità non a norma e, in molti casi, allocate esattamente al di sopra dei tronchi idrici da sostituire e dei nodi idraulici da ricostruire. Tali interferenze fisiche hanno di fatto precluso la realizzazione dei lavori secondo le originarie previsioni progettuali, innescando una serie di effetti sulle tempistiche e sui costi di produzione. Al fine di non arrecare danni ai sottoservizi interferenti e per inderogabili ragioni di sicurezza (presenza diffusa di linee elettriche in tensione e tubazioni gas ad alta pressione), sono state adottate modalità esecutive supplementari e non previste nel progetto originario, redatto sulla scorta delle informazioni rese disponibili dai soggetti gestori dei sottoservizi e dagli uffici comunali competenti. Tali imprevedibili diffusi sottoservizi hanno comportato, in molteplici casi, la necessità di: intensificare esponenzialmente i saggi preliminari agli scavi rispetto alle prescrizioni del CSA, per non arrecare danni ai sottoservizi interferenti e per ragioni di sicurezza; disporre sospensioni temporanee localizzate dei lavori in attesa degli interventi di spostamento del sottoservizio interferente da parte dei gestori terzi; ricorrere a modalità operative differenti da quelle previste in progetto, con l'impiego di maggiore manodopera o mezzi di scavo di dimensioni ridotte; installare pezzi speciali differenti rispetto a quelli previsti dagli elaborati di progetto; adottare deviazioni plano-altimetriche del tracciato dei tronchi idrici, con conseguente attraversamento di banchi di roccia compatta e calcarea, che hanno inevitabilmente ridotto le rese di scavo; disporre sospensioni o nuove prescrizioni imposte da enti terzi (Comuni, ecc.) che modificano le condizioni del progetto precedentemente approvato. Inoltre, operando in ambito prettamente urbano ed urbanizzato, non sempre è stato possibile procedere con l'avvio del cantiere mobile secondo le tempistiche previste in progetto, a causa della necessità di coordinarsi o procrastinare la cantierizzazione su alcune strade per ritardi nel rilascio delle autorizzazioni alle manomissioni o di chiusura del traffico veicolare da parte dei competenti uffici comunali, o per la presenza sulle stesse strade di cantieri mobili già attivi per altre opere (comunali, Enel, ecc.). Tutto questo ha determinato: una drastica contrazione della produttività giornaliera della squadra rispetto a quella prevista da progetto; un incremento esponenziale dei tempi di esecuzione per singolo metro lineare di condotta sostituita, con conseguente dilatazione delle spese generali di cantiere; la formale iscrizione di riserve da parte dell'Appaltatore, per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalle necessità sopra esposte, dall'andamento anomalo dei lavori e dalla ridotta produttività.”

3. Inoltre, sempre nella suindicata “Memoria tecnico giuridica” si ritiene che “ la nozione di “alterazione della natura generale del contratto” trova la sua esplicitazione

Ing. Gianluca Gregori (Presidente)

Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)

Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)


nel considerando 109 della Direttiva 2014/24/UE e, in maniera pedissequa, nel considerando 115 della Direttiva 2014/25/UE, relativa ai settori speciali. Tali considerando chiariscono che si verifica “una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso”, oppure quando la modifica “comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile presumere un'influenza ipotetica sul risultato”. Non sembrano emergere, nel caso di specie, elementi tali da prefigurare una modifica sostanziale dell'assetto contrattuale: la proposta di variante, infatti, non investe la natura complessiva del contratto, che prevedeva, fin dall'inizio, e continuerà a prevedere, la realizzazione di nuove opere per la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti di numerosi abitati della provincia di Brindisi, nonché la sostituzione dei tronchi vetusti a servizio degli stessi”. (...) La concordata proposta di riduzione e riprogrammazione è quindi la sintesi di un complesso bilanciamento, volto a: superare le circostanze impreviste ed esogene (art. 106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016) che hanno reso il progetto originario non più rispondente con lo stato di fatto; risolvere le riserve già iscritte ed evitare futuri contenziosi con l'Appaltatore, garantendo un risparmio certo per la finanza pubblica rispetto a potenziali esborsi milionari in sede risarcitoria; contenere i costi parametrici di realizzazione entro limiti ragionevoli e senza stravolgere i criteri di economicità iniziali. Quanto sopra coerentemente con la natura generale del contratto che non viene minimamente alterata”.

4. Prosegue la “Memoria Tecnico- Giuridica” : “Invero, da sempre, sin dalla sua previsione originaria contenuta nell'art. 344 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 e in tutta la successiva disciplina pubblicistica, il c.d. quinto d'obbligo individua il solo limite quantitativo entro il quale la stazione appaltante può far valere il diritto potestativo di imporre all'appaltatore l'esecuzione delle maggiori o minori prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La variante che superi il quinto non è di per sé illegittima, ma non può essere imposta dalla stazione appaltante all'appaltatore. Ciò trova esplicita conferma, peraltro, nella previsione di cui al comma 7 dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 che, proprio con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. c) del comma 1, della stessa norma, per i soli settori ordinari, pone un limite quantitativo ben superiore al quinto, ossia pari al 50 per cento del valore del contratto iniziale. Nessun limite quantitativo è poi posto per i settori speciali. Al superamento del quinto d'obbligo è richiesto, però, il necessario



COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO**Ing. Gianluca Gregori (Presidente)****Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)****Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)**

consenso dell'appaltatore il quale si ottiene soltanto mediante la sottoscrizione di uno specifico addendum al contratto d'appalto che prende il nome di "atto aggiuntivo". In difetto di accordo, la Stazione Appaltante avrebbe diritto alla risoluzione del contratto stipulato. In tale ottica e nel rispetto della norma, come già più volte chiarito, la proposta di rimodulazione contrattuale, nel caso di specie, non è un atto unilaterale della Stazione Appaltante, ma il frutto di una convergenza negoziale già formalizzata in un pre-accordo sottoscritto dalle parti, nell'ottica di garantire il "risultato" ovvero la realizzazione delle opere. (...) Peraltro, come già detto, nel caso di specie, la riprogrammazione temporale delle attività lavorative, da completare entro il 30 giugno 2029, è di fatto un adeguamento alla realtà dei luoghi, ai reali vincoli fisici ed amministrativi ed alla reale produttività realizzabile (metri lineari di condotte sostituibili al giorno) tipico di contesti operativi complessi, fortemente urbanizzati e con massiccia presenza nel sottosuolo di reti e sottoservizi non censiti o segnalati dagli uffici competenti. Il differimento del termine di ultimazione lavori è quindi la condizione essenziale affinché l'Appaltatore possa garantire l'esecuzione delle opere residue. 4. Legittimità dell'accordo e riferimenti normativi - Le considerazioni sopra riportate inquadrano la proposta di modifica che si sottopone a valutazione, nell'ambito delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 che a seguito di circostanze imprevedute o non compitamente note al momento della progettazione hanno, per il caso che ci occupa, reso necessaria la rivisitazione delle lavorazioni come da rimodulazione sopra articolata nell'interesse di salvaguardare l'opera nell'interesse della collettività. L'accordo tra le parti è dovuto in quanto le modifiche, quando superano il limite del 20% richiedono l'accordo tra le parti per l'utile prosecuzione del rapporto, potendo l'appaltatore recedere. Diversamente in caso di modifiche nei limiti del quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La rimodulazione proposta sarebbe un atto negoziale bilaterale e definitivo che rappresenta l'unica soluzione per evitare il blocco dell'appalto e un contenzioso certo. La soluzione negoziale preserva l'efficacia dell'appalto e garantisce il raggiungimento dell'obiettivo (recupero idrico) alle migliori condizioni, evitando il rischio di risoluzione contrattuale che comporterebbe l'onere di indizione di nuova gara con prezzi aggiornati e un fermo lavori di almeno 24 mesi, con grave danno all'interesse pubblico di assicurare il recupero idrico regionale. Come sopra illustrato la proposta di rimodulazione si rende necessaria soprattutto al



Ing. Gianluca Gregori (Presidente)

Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)

Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)

fine di evitare, nel doveroso bilanciamento costi-benefici, per quanto sopra analiticamente dettagliato, l'elevato rischio di contenzioso e di risoluzione contrattuale a ricaduta sulla finanza pubblica. Ciò creerebbe una paralisi operativa o comunque un avanzamento con produttività molto ridotta, con rischio di risoluzione contrattuale e dispendio economico a titolo di risarcimento oltre all'indennizzo del 10% delle opere non eseguite."

5. In questa prospettiva, ove si ritenga che la questione in esame debba essere ricondotta – in linea con la prospettazione delle Parti - nell'alveo dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (ai sensi del quale, si torna a dire, le stazioni appaltanti possono procedere alla variazione della prestazione contrattuale, in corso di validità, tramite ricorso alle cd. varianti in corso d'opera solo in presenza di "circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice", purché la modifica non alteri "la natura generale del contratto") e ai sensi del Considerando 109 della Direttiva 2014/24/UE, le circostanze impreviste e imprevedibili sono quelle che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico.
6. **In ogni caso, questo CCT ritiene che sia necessario e opportuno, ai fini della valutazione di legittimità delle modifiche contrattuali rappresentate come necessarie e per evitare rischi da contenzioso, che le Parti procedano concordemente e nei modi di legge alla redazione di una perizia di variante che contenga l'attestazione della imprevedibilità delle circostanze poste a motivo sia della riduzione del programma costruttivo che del differimento temporale del termine finale del contratto d'appalto in esame e che faccia pertanto emergere con chiarezza di evidenza documentale l'incontestabile legittimità delle modifiche contrattuali richieste dalle Parti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016.**
7. **Tutto ciò considerato e premesso, per il miglior prosieguo, si invitano le Parti a evidenziare tecnicamente in sede di perizia di variante che le soluzioni da adottare non sono volte a colmare deficit progettuali e/o funzionali ma sono derivate da specifiche e documentate circostanze impreviste ed imprevedibili quali eventi eccezionali ed estranei alla prevedibilità anche in astratto dei medesimi e sempre a condizione che le modifiche proposte non siano tali da alterare la natura generale del contratto.**



COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO**Ing. Gianluca Gregori (Presidente)****Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)****Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)**

Per quanto sopra,


il CCT

delibera:


- di esprimere parere favorevole alla proposta di variante nei termini delineati dalle Parti tenuto in particolare di quanto rassegnato al CCT in data odierna come risultante dal verbale n. 6 di questo CCT;
- di rimettere alle Parti, *ratione competantiae*, ogni valutazione in ordine agli atti da adottare nella fattispecie, tenuto conto dell'indirizzo generale qui rassegnato e illustrato, predisponendo congiuntamente la perizia di variante da porre a supporto di quanto richiesto.
- di disporre - a carico delle Parti e secondo le modalità operative indicate nel verbale n. 4 del 22.01.2026 di questo CCT - la liquidazione di un ulteriore acconto del venti per cento sulla parte fissa del compenso del Presidente e dei Componenti di questo CCT nella misura di euro 10.145,88 (diecimila145,88) oltre IVA e Cap come per legge a favore del Presidente e di euro =9.223,53 (novemila223,53) oltre IVA e CAP come per legge a favore di ciascuno dei due Componenti di questo CCT;
- per il prosieguo, di riservarsi la fissazione di ulteriore adunanza di questo CCT all'esito della trasmissione a questo CCT della prospettata perizia di variante e pertanto di revocare la convocazione già fissata per il giorno 14 maggio 2026 con il precedente verbale n. 5.
- di trasmettere via PEC copia del presente verbale, sottoscritto dai Componenti, a cura del Presidente, ai Componenti del Collegio e alle Parti quali seguenti destinatari:
 - A) AQP Spa, alla c.a. dell'Ing. Gaetano Barbone (Responsabile Ingegneria), del RUP Ing. Nicola Antonucci e del Direttore dei Lavori Ing. Angelo Teofilo (PEC: servizi.tecnici@pec.aqp.it)
 - B) ATI COGEIR Costruzioni e Gestioni srl quale Capogruppo, in persona del legale rappresentante p.t.. (PEC: cogeirsr1@legalmail.it)

Letto, confermato e sottoscritto e trasmesso a mezzo pec alle parti.


Il Componente



Il Presidente



Il Componente



Ing. Gianluca Gregori (Presidente)

Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)

Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located in the lower right quadrant of the page.